

N. R.G. 12505/2010



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA  
Terza Sezione Civile

Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasquale Gianniti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12505/2010 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED],  
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] N. 3 40121 [REDACTED], presso il  
difensore Avv. [REDACTED] [REDACTED]

ATTORE

nei confornti di

[REDACTED] [REDACTED],

CONVENUTO CONTUMACE

[REDACTED] ASS.NI SPA (P.IVA [REDACTED]), con il patrocinio dell'Avv.  
[REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliato in PIAZZA [REDACTED], 1  
40124 [REDACTED] presso il difensore Avv. [REDACTED] [REDACTED]

CONVENUTO



## Conclusioni

All'udienza dell'8 gennaio 2014 il Procuratore di parte attorea precisava le conclusioni come da atto di citazione, mentre quello di parte convenuta precisava come da foglio che depositava, chiedendo dichiararsi la nullità della espletata ctu e comunque il rigetto della domanda attorea

## Svolgimento del processo

L'~~XXXX~~ ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Sig. ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ (dichiarato contumace all'udienza del 3 febbraio 2011) e la di lui assicurazione di responsabilità civile ~~XXXX~~ S.p.A. al fine di ottenere, a titolo risarcitorio e in via di surroga del proprio assicurato sig.ra ~~XXXX~~ ~~XXXX~~, una somma che – deduce l'istituto - la stessa sig.ra ~~XXXX~~ avrebbe diritto di percepire quale risarcimento dei danni conseguenza di un incidente stradale avvenuto per affermata responsabilità del ~~XXXX~~. In occasione di detto sinistro, avvenuto in data 2 agosto 2008, verso le ore 19.10 circa, nella locale via Rizzoli, la Sig.ra ~~XXXX~~ sarebbe stata investita e travolta dal motociclo Yamaha di proprietà del conducente Sig. ~~XXXX~~. In conseguenza di detto sinistro, l'~~XXXX~~ deduce di aver erogato prestazioni economiche di temporanea e spese mediche per complessive euro 5.852,38 e sostenuto oneri economici complessivi pari ad euro 46.366,41, rispetto ai quali la compagnia convenuta avrebbe corrisposto soltanto, dapprima, la somma di euro 1.824,22 e poi somma di euro 26.153,46 (somme che esso istituto incassò a titolo di acconto). In atto di citazione si legge ancora che l'Avvocatura dell'Istituto aveva invitato ~~XXXX~~ a corrispondere l'ulteriore somma di euro 11.000 a saldo della rivalsa, senza ottenere alcun riscontro. L'Istituto – dedotto un danno surrogabile di euro 53.942,38 (di cui euro 5852,38 per ITL e spese, euro 43.090 per IP al 19% e 5.000 per danno specifico ex art. 1226 c.c.), agisce in rivalsa per la somma di euro 46.366,41 e, quindi, tenuto conto degli acconti riscossi, per la somma di euro 18.388,73 ovvero, in subordine, in caso di scorporo dall'ex danno morale dall'ambito della surroga, di euro 15.192,2. All'atto di citazione sono allegati,



oltre ad alcune lettere raccomandate intercorse tra le parti ed agli estratti bonifici incassati dall'Istituto, la denuncia di infortunio, l'attestato di costo dello stesso, una dichiarazione della [redacted] ed estratto cronologico PRA.

Si è costituita in giudizio la compagnia, deducendo la congruità della somma fino ad allora corrisposta all'Istituto (pari ad euro 27.977,68), contestando la valutazione del danno effettuata dall'Istituto e l'esistenza di un danno alla capacità lavorativa.

Occorre aggiungere che: a) in sede di udienza 3 febbraio 2011 il Procuratore dell'Istituto dichiarava che la domanda di surroga era esercitata per l'importo di euro 44.778,72 e produceva conteggi, che venivano contestati dalla controparte; b) all'udienza 8 novembre 2012 il Procuratore della compagnia convenuta chiedeva dichiararsi la nullità della ctu redatta dalla dott.ssa [redacted], sul presupposto che la stessa era stata effettuata, senza previa visita della Signor [redacted], sulla base di documentazione non in atti e per la quale non vi era stata autorizzazione e, quindi, chiedeva fissarsi udienza di pc; c) analoga richiesta veniva fatta dal Procuratore dell'Istituto, che si opponeva comunque alla declaratoria di nullità richiesta dalla controparte, in quanto la documentazione acquisita dal ctu aveva formato oggetto di contraddittorio tra i consulenti di parte, la mancata comparizione dell'infortunato era circostanza priva di rilievo, e comunque ogni eventuale vizio avrebbe al più potuto e dovuto costituire motivo di eccezione alla prima udienza successiva al deposito della ctu.

All'udienza dell'8 gennaio 2014 i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, rispettivamente come da atto di citazione e come da foglio depositato in udienza.



## Motivi della decisione

La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito precisate.

E' indubbio il diritto dell'Istituto ad esercitare azione di surroga nei confronti del terzo responsabile dell'infortunio in itinere per il rimborso delle prestazioni economiche erogate ed erogande in relazione all'evento tutelato; e che la liquidazione effettuata dall'█████ riguarda solo la lesione dell'integrità psicofisica, senza considerare le altre voci di danno esistenziale, alla vita di relazione e morale, che spettano esclusivamente al danneggiato e, per i quali, non vi può essere surroga.

Ma altrettanto indubbio è che l'azione di surroga di █████ nei confronti del terzo, ex art. 1916 c.c., comporta il fatto che il terzo responsabile civile, estraneo al rapporto assicurativo obbligatorio, può opporre all'istituto assicuratore le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato.

A fronte della contestazione sull'ammontare del danno preteso dall'istituto, quest'ultimo era tenuto a dare la prova del danno effettivamente subito dalla sig.ra ██████████, nei cui limiti quantitativi deduceva di esercitare la surroga.

Nel caso di specie, detta prova non è stata data, dovendosi dichiarare la nullità della espletata ctu.

Invero - premesso che: a) l'Istituto, in sede di atto di citazione, ha articolato richieste di prova (interpello del Sig. █████, audizione della teste Sig.ra ████████, acquisizione del rapporto di sinistro redatto dalla P.M. di Bologna e ctu medico legale) e non ha depositato successivamente nessuna memoria istruttoria, b) all'atto di conferimento dell'incarico non è stata data al ctu autorizzazione ad acquisire ulteriore documentazione (oltre a quella già in atti); c) la Sig.ra █████ non si è sottoposta a visita della ctu dott.ssa ██████████ - quest'ultima ha espletato i demandati accertamenti, oltre che sulla base della



scarna documentazione allegato dall'Istituto in atto di citazione, sopra richiamata, sulla base della documentazione (analiticamente indicata tra la fine di pagina 3 e gli inizi di pagina 5 dell'elaborato peritale) acquisita dall'Istituto (e dallo stesso non indicata neppure in sede di atto introduttivo) durante lo svolgimento delle operazioni peritali (e, quindi, decorsi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.).

Orbene - a prescindere che sia o no corrispondente a verità la circostanza indicata dal ctu (a p. 5 della relazione, dove si legge "In accordo con i medici legali ed informati di ciò gli Avvocati delle parti...") – resta insuperabile il dato di fatto che il ctu ha svolto i propri accertamenti sulla base di documentazione sanitaria, che non risultava al fascicolo processuale e per la quale non aveva ricevuto alcuna autorizzazione dal magistrato all'atto di conferimento dell'incarico.

Ne consegue che, non potendosi tener conto di detta documentazione irrualmente acquisita, non si può tener conto neppure della ctu, di cui deve essere dichiarata la nullità per intervenuta violazione del contraddittorio, con conseguente rigetto della domanda attorea per difetto di prova in punto di quantum.

A fronte del rilievo che precede nessuna rilevanza hanno i conteggi (nei quali peraltro non è stata indicata l'incidenza che sugli stessi hanno avuto le voci relative al danno differenziale, danno differenziale per il quale  non ha diritto di surroga) e le attestazioni Inail versate in atti. Vero è che queste ultime sono assistite da presunzione di legittimità, ma è anche vero che dette presunzioni valgono solo ed esclusivamente nel rapporto tra Inail e il datore di lavoro, ma non anche allorquando, come per l'appunto si verifica nel caso di specie, l'Istituto agisce nei confronti del terzo responsabile di un incidente stradale, surrogandosi al lavoratore infortunato.



In punto di spese - avuto riguardo alla circostanza che la ctu è stata depositata in data 5 settembre 2012 e che il Procuratore della compagnia convenuta, all'udienza del 20 settembre 2012, di ben 15 giorni successivi al deposito della ctu, nulla ha rilevato (di quanto poi avrebbe formato oggetto di raccomandata del 27 settembre 2012) ed ha chiesto termine per esame "riservandosi contraddittorio in merito" – si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.

I residui due terzi vengono liquidati come da dispositivo e posti a carico dell'Istituto soccombente, a carico del quale restano anche accollate in via definitiva le spese di ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica nella persona del dr. Pasquale Gianniti, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, lette le conclusioni delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge la domanda attorea per i motivi indicati in narrativa;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo;
- condanna l'Istituto convenuto alla rifusione in favore di parte convenuta dei residui due terzi delle spese processuali, residuo che liquida nella misura di complessive euro 1.400, di cui 400 per la fase di studio, 300 per la fase introduttiva, 300 per la fase istruttoria e 400 per la presente fase decisoria, oltre accessori nella misura di legge;
- pone a definitivo carico dell'Istituto le spese di ctu.

Bologna, 31 marzo 2014

Il Giudice  
Dott. Pasquale Gianniti

